



**COMUNE DI SIENA**

**Verbale di deliberazione  
della Giunta Comunale**

del 17-01-2001 N° 25

**OGGETTO:** Palio del 9 Settembre 2000 - Procedimento a carico della Contrada della Lupa - Determinazioni

**Presenti:**

Assessore ALESSANDRO ORLANDINI  
Assessore ALFREDO TANZI  
Assessore GIUSEPPE ROTONDO  
Assessore MARIO CATALDO  
Assessore MAURO FINETTI  
Assessore MIRELLA STRAMBI

**Assenti:**

Assessore ANNA CARLI  
Assessore MARINA ROMITI

Presidente della seduta:

Partecipa il Segretario Generale:

PIERLUIGI PICCINI

Liborio Iudicello

## LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che con atto n. 242 del 23.9.2000 l'Assessore Delegato ebbe a formulare le proposte di addebito da contestare alla Contrada della Lupa, rilevate in occasione del Palio del 9 Settembre 2000, che integralmente si trascrivono:

Prot. N. 50560

Ord. N. 242

Palio del 9 settembre 2000 – Procedimento a carico della Contrada della Lupa – Determinazioni.

## L'ASSESSORE DELEGATO

Premesso che:

- nella relazione dei Deputati della Festa ed in quella degli Ispettori di Pista viene esposta l'intera vicenda che nel pomeriggio del 6 settembre ha visto protagonisti i contradaioi di Istrice e Lupa che, affrontandosi, hanno dato origine ad una rissa;
- con separati esposti le due Contrade coinvolte, con allegati filmati ed altra documentazione, hanno presentato la rispettiva versione dei fatti;
- è necessario, prima dell'analisi del merito dell'intera questione, provvedere a strutturare la complessa documentazione in possesso al fine di assumere le decisioni disciplinari del caso;
- è altresì necessario ricostruire i precedenti disciplinari del passato che si avvicinano maggiormente all'episodio in esame ed escludere ogni possibile dubbio di interpretazione disciplinare;

Rilevato che:

- a) Dalla relazione dei Deputati della Festa emergono i seguenti dettagliati fatti:
  - Prima dello svolgimento della prova pomeridiana del 6 settembre giungeva la segnalazione di incidenti presso la Croce del Travaglio fra i contradaioi di Lupa e Istrice (p. 3);
  - In occasione della convocazione, da parte del Sindaco, dei dirigenti delle due Contrade si ha notizia che sono stati colpiti, in occasione della colluttazione, alcuni dirigenti delle medesime (p. 5);
  - Prima dello svolgimento della terza prova viene notata la presenza di numerosi contradaioi dell'Istrice nei pressi di un palco della Lupa, senza che questo porti ad alcun incidente per il prodigarsi dei dirigenti dell'Istrice (pp. 5-6);
  - In occasione della prova generale, durante il percorso per condurre in Piazza il cavallo della Lupa, erano stati notati, all'interno di due esercizi pubblici, nello stesso tratto nel quale si sono sviluppati gli incidenti, numerosi contradaioi dell'Istrice, senza che ciò abbia provocato alcun problema (p. 7);
  - Con allegati n. 23 e 24 sono stati presentati gli esposti rispettivamente da parte dell'Istrice e della Lupa; le due Contrade espongono versioni contrastanti come pure diversa è l'interpretazione dello stesso filmato in relazione all'inizio dell'incidente. Le stesse dichiarazioni giurate dei testimoni divergono in molti punti (p. 13);
- b) Dalla relazione degli Ispettori di Pista emerge che:
  - Prima dello sgombero della pista è giunto l'avviso di uno scontro tra i contradaioi dell'Istrice e della Lupa all'altezza del Bar Nannini e all'arrivo di un Ispettore i contradaioi si stavano fronteggiando a distanza all'altezza dell'Agenzia del Monte dei Paschi (p. 3);
- c) Dall'esposto della Contrada Sovrana dell'Istrice emergono le seguenti annotazioni:
  - Nella premessa all'esposto viene messo in risalto un accordo verbale intercorso nei giorni immediatamente precedenti la Tratta, tra le due dirigenze dell'Istrice e della Lupa, sulla base delle richieste avanzate dal Priore della Lupa al fine di evitare qualsiasi motivo per scontri fisici tra i rispettivi contradaioi;
  - La sera del 6 settembre il Priore, il Vicario e 4 componenti il seggio, assieme a 3-4 giovani, si trovavano dinanzi al Bar Nannini per sorvegliare il rispetto degli accordi intercorsi con la Contrada della Lupa, mentre il Capitano ed altri dirigenti erano rispettivamente alla Croce del Travaglio e al Chiasso Largo;
  - Mentre il corteo accompagnava il cavallo della Lupa in Piazza, un contradaio di questa si sporgeva volontariamente verso uno dei pochi contradaioi dell'Istrice afferrandolo per la faccia con fare minaccioso e, contemporaneamente, altri contradaioi della Lupa si scagliavano con violenza contro lo sparuto gruppo di

- isticriaioli. Il Priore dell'Istrice non riusciva ad intervenire perché colpito volontariamente al viso da un contradaio della Lupa, mentre il vicario che riuscì a fraporsi fra i pochi isticriaioli e i lupaioli, veniva colpito volontariamente in pieno volto con un cazzotto;
- In questa fase dell'aggressione nessun dirigente della Lupa si adoperava per dividere i contendenti, al contrario di ciò che facevano quelli dell'Istrice;
  - L'aggressione continuava anche nei confronti del Capitano dell'Istrice, intervenuto assieme ad altri dirigenti; in particolare lo stesso Capitano, assieme ad un tenente, veniva percosso e selvaggiamente preso a calci al cospetto dei dirigenti della Lupa, mentre caduti per terra tentavano faticosamente di rialzarsi;
  - L'aggressione nei confronti del Priore, caduto per terra e raggiunto da calci, e del capitano, scagliato all'interno di un portone e nuovamente percosso, si era già consumata allorché i dirigenti della Lupa si fecero avanti;
  - Gli elementi addotti per la prova constano di n. quattro dichiarazioni sotto forma di atto notorio, con autentica notarile, di n. 3 certificazioni dell'Azienda Ospedaliera Senese, di un filmato dell'emittente cittadina Canale 3, di n. 2 comunicati stampa;
- d) Dall'esposto della Contrada della Lupa emergono le seguenti annotazioni:
- La sera del 6 settembre, percorrendo Banchi di Sopra verso Piazza, in occasione del tragitto per accompagnare il cavallo all'Entrone, veniva notata la presenza sul lato del Bar Nannini di un numeroso gruppo di contradaioi dell'Istrice, che indirizzavano atteggiamenti di scherno verso il popolo della Lupa che non rispose in alcun modo alle provocazioni;
  - Un proprio contradaio, come emerge dal filmato allegato, si rivolge pacificamente verso i contradaioi dell'Istrice e altrettanto tranquillamente viene allontanato da un contradaio al suo fianco;
  - Tale episodio non pone in essere alcun atteggiamento di violenza, sia per la lentezza del movimento del braccio, sia per l'assenza di spostamenti del busto e della testa e testimonia l'interesse della Contrada della Lupa ad evitare qualsiasi episodio di violenza;
  - Un proprio contradaio viene del resto afferrato per la maglia, subendo spintoni, stratonamenti e successivamente un cazzotto, senza che scatti alcuna reazione immediata di violenza da parte della Lupa;
  - Il Vicario si adopera per impedire l'inevitabile scontro, mentre non si notano analoghi interventi da parte dei dirigenti dell'Istrice;
  - Dal filmato viene evidenziato il calmo atteggiamento del Capitano dell'Istrice che si trova nei pressi della Croce del Travaglio e si dirige verso lo scontro;
  - Sono prive di fondamento le dichiarazioni dello stesso Capitano dell'Istrice apparse sulla stampa cittadina, e tese a sostenere un'aggressione premeditata da parte della Lupa;
  - Numerosi contradaioi dell'Istrice, dopo la prima scintilla, accorrendo da più direzioni, hanno accerchiato e aggredito il popolo della Lupa;
  - Le dichiarazioni prodotte testimoniano che il gruppo dei contradaioi dell'Istrice era folto e numeroso;
  - La notevole consistenza del numero dei contradaioi dell'Istrice ha spostato il luogo dello scontro in direzione di Piazza del Campo e, di conseguenza, non si può parlare di aggressione verso pochi isticriaioli;
  - Le modalità di svolgimento degli scontri sono state tali che il coinvolgimento dei dirigenti dell'Istrice sia da ritenersi del tutto casuale;
  - È da denunciarsi che, allorché i due gruppi dei contradaioi si fronteggiavano, dopo la prima fase, venivano ripetutamente colpiti Capitano, Vicario ed Economo, con conseguenze traumatiche;
  - Al termine dell'effettuazione della prima prova, i contradaioi dell'Istrice, scesi dal proprio palco, si schieravano all'altezza della Fonte Gaia con l'intento di voler proseguire gli scontri;
  - In occasione della terza prova i contradaioi dell'Istrice, con intento aggressivo, si disponevano in numerose file nelle vicinanze del palco della Lupa e solo grazie all'intervento dei Vigili Urbani venivano dispersi;
  - In occasione della prova Generale numerosissimi contradaioi dell'Istrice sostavano nuovamente nei pressi del Bar Nannini al passaggio della Contrada della Lupa;
  - Al termine del Palio, numerosissimi contradaioi dell'Istrice sostavano all'imbocco di Via Vallerozzi provocando ed incitando allo scontro ed offendendo i dirigenti della Lupa;
  - Gli elementi di prova constano in n. due dichiarazioni sotto forma di atto notorio, con autentica notarile, di n. tre certificazioni dell'Azienda Ospedaliera Senese, di un filmato dell'emittente cittadina Canale 3, di una rassegna stampa;

Valutato che:

- l'episodio rientra pienamente nell'ambito disciplinare previsto dall'art. 101, comma 2 ultimo periodo, in quanto la fase in cui si è consumata la rissa è perfettamente inquadrabile in quella "continuità che collega le fasi preparatorie, di svolgimento e di conclusione della celebrazione del Palio";
- la violenza degli scontri è tale da giustificare, al riguardo, provvedimenti disciplinari che trovano riferimenti nelle deliberazioni assunte dalla G.C. nel passato;

Preso visione dell'intera documentazione risulta che:

- lo scontro, come dimostra il filmato, ha inizio davanti al Bar Nannini. Nel momento in cui sopraggiungono i Deputati della Festa e l'Ispettore di Pista il "fronte" dello schieramento è ormai situato davanti all'Agenzia 1 del Monte dei Paschi di Siena, con i contradaioi dell'Istrice verso la Croce del Travaglio e quelli della Lupa verso il Chiasso Largo (p. 3 della relazione dei Deputati della Festa; p. 3 di quella degli Ispettori di Pista). Nel mezzo dei due schieramenti si trovano le Forze dell'Ordine e viene evidenziata la fattiva collaborazione dei dirigenti delle due Contrade. Davanti a questa ricostruzione degli scontri, ai quali hanno assistito direttamente i Deputati della Festa e gli Ispettori di Pista, è doveroso rilevare che, dai rapporti ufficiali, non emergerebbero motivi per procedere a

sanzioni disciplinari e che, pertanto, occorre analizzare nel dettaglio la documentazione cartacea e filmata prodotta dalle due Contrade;

- il fatto che le due versioni siano nettamente contrastanti tra di loro impone di ricostruire nel dettaglio lo svolgimento dello scontro attraverso le memorie, le dichiarazioni prodotte e l'unico filmato esistente, pur commentato discordemente dalle due Contrade;
- dalla ricostruzione che segue, deriverà la valutazione se, e come, esistano motivazioni per proporre sanzioni da comminare alle due Contrade coinvolte, in base al disposto comma 2, art. 101.

A) Il Corteo della Lupa transita, tranquillamente, con i massimi dirigenti in prima fila, davanti al bar Nannini e prosegue verso la Croce del Travaglio indisturbato. Dal filmato, che non inquadra l'ingresso e le vetrine del Bar Nannini, non è possibile avere riscontro del fatto evidenziato dall'esposto della Contrada della Lupa, secondo il quale al passaggio del cavallo, già vittorioso per l'Istrice nel Palio di luglio, venivano indirizzati atteggiamenti di scherno verso il popolo della Lupa. Ad un certo punto si nota un contradaiolo della Lupa, con maglietta rossa, uscire dall'allineamento e, con il braccio sinistro teso, rivolgersi verso l'esterno del Bar Nannini, dove, per ammissione di ambedue le Contrade, si trovavano contradaioli dell'Istrice. Il contradaiolo della Lupa viene subito bloccato ed anche partendo dalla ricostruzione fatta dalle due Contrade, non risulta sia stato colpito in quell'attimo alcun contradaiolo dell'Istrice.

Dalle immagini televisive emerge che dall'interno del Corteo della Lupa un contradaiolo si volge con impeto in direzione del Bar Nannini, dove si trovavano i contradaioli dell'Istrice.

Dalle stesse immagini non è possibile sapere se egli abbia o meno colpito qualcuno, o se abbia afferrato per la faccia un contradaiolo che stava di fronte al Bar Nannini, come affermato nell'esposto della Contrada dell'Istrice. Tutto questo non è possibile stabilirlo neppure attraverso le dichiarazioni giurate presentate dalla Contrada dell'Istrice, che ribadiscono soltanto che due o più persone escono dal Corteo con foga e che a seguito di ciò si crea uno stato di confusione.

Le immagini televisive mostrano poi, per brevi istanti, una colluttazione, ma non offrono elementi per sostenere fondatamente un'aggressione unilaterale.

Il filmato non contraddice che, all'inizio della rissa, il numero dei contradaioli dell'Istrice fosse veramente esiguo, ma evidentemente il numero è cresciuto in maniera consistente in breve tempo, se, i Deputati della Festa e gli Ispettori di Pista, hanno potuto constatare, al loro arrivo sul posto, la presenza di due numerosi gruppi contrapposti che si fronteggiavano davanti all'Agenzia 1 del Monte dei Paschi.

Considerando che la Contrada dell'Istrice non partecipava alla Carriera non è credibile che in un lasso di tempo abbastanza ristretto i contradaioli dell'Istrice, pur appartenendo ad una Contrada notoriamente numerosa, siano potuti intervenire in modo consistente partendo da un luogo lontano dagli scontri. E' pertanto da ritenere che all'esterno del Bar Nannini si trovasse in realtà un limitatissimo gruppo di Istrici, ma che in prossimità del luogo degli scontri, gli Istrici fossero in un numero ben più consistente di quello che appare nella memoria dell'Istrice.

Le dichiarazioni giurate prodotte dalla Contrada della Lupa precisano adeguatamente che l'assenza dalla rissa delle donne della Contrada della Lupa, che per tradizione chiudono il Corteo insieme ai bambini, non è da vedere come indice della premeditazione dell'aggressione contro l'Istrice, perché si erano fermate nei pressi del negozio Cortecchi, come è intuibile, per motivi precauzionali.

Riepilogando sul punto A), dalla documentazione disponibile si possono trarre alcune conclusioni:

1. ambedue le Contrade o per presenza in loco o per comportamenti hanno

contribuito a creare le condizioni per la rissa e non hanno comunque ignorato le provocazioni dell'avversaria;

2. dopo i primi attimi dello scontro, si sono fronteggiati e contrapposti due forti gruppi di contradaioli, la qualcosa avvalorata che si tratti di una rissa e non di un'aggressione ai danni dei contradaioli dell'Istrice;
3. non esiste nel filmato una completezza di immagini tale da poter attribuire con certezza la responsabilità dell'inizio del fronteggiamento e dello scontro fisico.

B) Per quanto attiene i comportamenti tenuti dai contradaioli delle due Contrade verso i dirigenti della rispettiva avversaria, gli elementi di valutazione emergono dai referti medici e dalle dichiarazioni giurate prodotte.

Risultano refertati Priore, Capitano e Vicario della Contrada dell'Istrice e Capitano, Vicario ed Economo della Lupa. A proposito dell'Economo va ricordato che si tratta di dirigente per il cui ruolo il Regolamento del Palio non prescrive né autorizzazione da parte dell'Autorità Comunale, né potere di sostituzione (come previsto dall'art. 18 - 2° comma) e la cui posizione, non può essere equiparata a quella degli altri dirigenti menzionati.

Dalla documentazione presentata si evince che devono essere considerate due distinte situazioni e che occorre valutare responsabilità che derivano da fatti di diversa gravità.

La prima riguarda i casi del Priore e del Vicario della Contrada dell'Istrice e del Capitano e del Priore della Lupa. Il loro intervento diretto nella rissa per cercare di interromperla, li ha messi nella condizione di essere colpiti con casualità e a seguito della concitazione del momento, ma senza la determinazione e la volontà di voler colpire un dirigente come avvenuto in passato (G.C. n. 369 del 1.3.1991). I referti, con una prognosi massima di tre giorni, dimostrano che i dirigenti sono stati colpiti in forma lieve, come è naturale che sia, nel caso di casualità nel colpire.

Di altro tenore è la posizione nei confronti del Capitano dell'Istrice che, secondo la dichiarazione giurata, viene aggredito e percosso da più contradaioli avversari. Il referto medico allegato rende credibile la versione fornita dalla Contrada dell'Istrice, che le lesioni riscontrate siano state riportate per violenze subite quando si trovava a terra.

C) Come ultimo punto è doveroso analizzare quanto riportato sia dai Deputati della Festa, sia dall'esposto della Contrada della Lupa in merito al comportamento tenuto dai contradaioli dell'Istrice, successivamente al giorno degli scontri, ed anche dopo un incontro tra i Dirigenti delle due Contrade e il Sindaco che aveva stigmatizzato i comportamenti che potessero alimentare ulteriori tensioni.

Infatti prima dello svolgimento della terza prova numerosi contradaioli dell'Istrice si trovavano nei pressi di un palco della Lupa; in occasione della prova generale, lungo il percorso della Contrada della Lupa il Deputato della Festa presente sul posto segnala numerosi contradaioli dell'Istrice all'interno di due esercizi pubblici di fronte ai quali si sono sviluppati gli incidenti precedenti.

I fatti rappresentano una situazione di provocazione non giustificata da parte dei contradaioli dell'Istrice, non raccolta dai contradaioli della Lupa, e non degenerata in rissa tra le due Contrade anche per il prodigarsi dei Dirigenti della Contrada dell'Istrice.

Visti gli artt. 98 e 103, comma 3, del Regolamento per il Palio;

## PROPONE

- a) Di sanzione con una censura, così come previsto dall'art. 97, la Contrada della Lupa per avere i propri contradaioli partecipato e preso parte attiva alla rissa, riconducibile alla responsabilità prevista dal 2° comma, art. 101.
- b) di sanzionare con una deplorazione, così come previsto dall'art. 97, la Contrada della Lupa per avere i propri contradaioli colpito involontariamente nella concitazione del momento il Priore e Vicario dell'Istrice in occasione della rissa, fatto riconducibile alla responsabilità del comma 2, art. 101 (cfr. C.G. n. 1006 del 30.9.1998).
- c) Di sanzionare con un Palio di squalifica, così come previsto dall'art. 97, la Contrada della Lupa per avere i propri contradaioli colpito a terra volontariamente il Capitano dell'Istrice in occasione della rissa, fatto riconducibile alla responsabilità del comma 2, art. 101 (cfr. G.C. n. 321 del 23.2.1995)
- d) Di notificare, così come previsto dal comma 2 dell'art. 98, la presente proposta di sanzione alla Contrada della Lupa assegnandole,, così come previsto dal comma 3 dell'art. 98, 10 giorni di tempo per presentare alla Giunta Comunale la propria memoria difensiva.

Dato atto che tale proposta di sanzione è stata notificata alla Contrada della Lupa in data 23.11.2000;

Preso atto che la Contrada ha presentato memorie difensive in data 4.12.2000;

Considerato che:

- la Contrada della Lupa ha presentato una complessa e articolata memoria che richiede un'analisi completa ed accurata per ogni questione sollevata;
  - si rende pertanto necessario procedere preventivamente ad un esame schematico dei rilievi mossi dalla Contrada;
    - a) contestazione sulla proposta di sanzione di un Palio di squalifica avanzata dall'Assessore Delegato;
    - b) contestazione sulla proposta di sanzione della censura avanzata dall'Assessore Delegato;
    - c) contestazione sulla proposta di deplorazione in relazione alla "posizione contradaiola" del Sig. Parri della Contrada dell'Istrice;
    - d) rilievo circa la posizione dell'Economo della Contrada della Lupa ed esame della relazione degli Ispettori di Pista, specificatamente su quanto esposto in merito agli episodi del dopo-Palio;
- 1) Per quanto sopra esposto al punto a) che:
- l'ipotesi avanzata dall'Assessore Delegato, di avere i propri contradaioli colpito a terra volontariamente il Capitano dell'Istrice non è supportata da alcuna prova valida che possa consentire di stabilire che il colpo sia stato inferto a terra e volontariamente; più particolarmente è da contestare l'esistenza di alcuna prova valida che consenta di distinguere tra i colpi ricevuti dal capitano e Vicario della Contrada della Lupa e quelli che avrebbe ricevuto il Capitano dell'Istrice, qualificando i primi come involontari ed i secondi come volontari;
  - la testimonianza prodotta dall'Istrice su cui l'Assessore Delegato si è basato, e con la quale è stato dichiarato che il Capitano dell'Istrice "cercava di adoperarsi per far

tornare la calma, ma veniva aggredito e percosso da più contradaioli avversari nonostante lui continuasse a gesti e con parole nel tentativo appunto di riportare la calma” non è valida, perché: a) non è giurata; b) il costante orientamento dell’Amministrazione Comunale è teso a ritenere valide ai fini probatori solo e soltanto le c.d. testimonianze giurate come nei precedenti atti amministrativi della Giunta Comunale n. 2051 del 5.12.1997 e n. 810 del 24.11.1999; c) non è un atto notorio o dichiarazione sostitutiva ai sensi dell’art. 4 L. 4.1.1968 n. 15; d) è solo una dichiarazione autentica, ma non sostitutiva di atto notorio, né tantomeno di dichiarazione giurata. Inoltre si sottolinea che la teste non è attendibile perché: a) non dichiara la non appartenenza alla Contrada dell’Istrice (circostanza fondamentale per la giurisprudenza paliesca come da Giunta Comunale n. 810 del 24.11.1999 e Giunta Comunale n. 2051 del 5.12.1997); b) dichiara di aver visto il Capitano dell’Istrice ricevere colpi mentre si trovava dentro il negozio ove svolge la propria attività professionale; c) afferma di aver sentito, da dentro lo stesso negozio, le parole che pronunciava il Capitano dell’Istrice per tentare di riportare la calma; d) sostiene che il Capitano dell’Istrice sia stato aggredito da più contradaioli della Contrada della Lupa, mentre le prove televisive testimoniano che è impossibile che lo stesso sia stato lasciato isolato dai rispettivi contradaioli; e) non fornisce generalità della persona che sarebbe stata colpita, ma si limita a dire che trattasi del Capitano dell’Istrice, evidenziando così una particolare conoscenza dell’ambiente contradaiolo dell’Istrice. La dichiarazione, infine, deve essere considerata irrilevante in quanto, diversamente da quanto contenuto nell’atto dell’Assessore Delegato, ove si sostiene che il Capitano dell’Istrice sia stato colpito volontariamente a terra, la teste non afferma che lo stesso sia caduto a terra, né tantomeno colpito a terra. Da qui l’invito rivolto a questa Giunta Comunale di correggere l’errore commesso dall’Assessore Delegato;

- sulle dichiarazioni rilasciate dal Capitano dell’Istrice, e riportate nelle certificazioni mediche, è emerso che: a) lo stesso esclude di essere stato colpito a terra ed ha ricevuto un solo colpo; b) se è stato colpito all’anca, lo stesso era in piedi poiché i contendenti si separano in piedi e non a terra; c) la dichiarazione della teste (che afferma che il Capitano dell’Istrice sarebbe stato percosso da più contradaioli) è in contrasto con le dichiarazioni dello stesso Capitano dell’Istrice, che afferma di essere stato colpito con un calcio. Di conseguenza non c’è motivo di distinguere la posizione del Capitano dell’Istrice dagli altri dirigenti coinvolti, per cui se involontari sono stati i colpi da questi ultimi subiti, lo stesso deve concludere per quelli ricevuti dallo stesso Capitano dell’Istrice. Una diversa conclusione sarebbe irragionevole, illogica e priva di qualsiasi fondamento;
  - sulle lesioni subite dal Capitano dell’Istrice viene prodotta una consulenza medico-legale con cui la ricorrente contesta le determinazioni assunte dall’Assessore Delegato;
- 2) Per quanto sopra esposto al punto b) che:
- l’Assessore Delegato ha agito in maniera salomonica, sanzionando entrambe le Contrade con una censura;
  - la responsabilità degli scontri va ricercata solo verso chi non partecipava alla Carriera di settembre;
  - i contradaioli dell’Istrice non avevano alcuna ragione di radunarsi numerosi se non per provocare la rissa;
  - non vi è prova, stante la ricostruzione dei fatti data dall’Assessore Delegato, che la Contrada della Lupa abbia causato o dato inizio ai tafferugli;
  - è da ritenersi contraddittorio e ingiusto proporre l’applicazione di identiche sanzioni per entrambe le Contrade;
  - in passato (cfr. delibere della Giunta Comunale n. 320 e 321 del 23.2.1995) a chi

- non partecipava al Palio, e si trovava in luogo non tradizionale in occasione di risse, veniva comminata la deplorazione e non la censura;
- 3) Per quanto sopra esposto ai punti c) e d) viene rimandato all'esame finale del presente atto ogni considerazione;

Considerato che:

- 1) Per quanto attiene in generale il contenuto della memoria relativa alla complessiva proposta sanzionatoria avanzata dall'Assessore Delegato il parere di questa Giunta Comunale è il seguente:

- La Contrada ha cercato invano di contestare la ricostruzione degli episodi operata dall'Assessore Delegato, limitandosi ad un'analisi schematica del provvedimento disciplinare, senza mai minarne la coerenza logica. Come è ampiamente a conoscenza di tutte le Contrade, l'esame disciplinare degli episodi, che si pongono in contrasto con le norme del Regolamento, assume una connotazione meta-giuridica che consente all'Amministrazione Comunale un esame e una valutazione che risponde esclusivamente alla logica "paliesca" e che in alcun modo deve e può piegarsi alla logica di un giudizio "ordinario". Detta precisazione serva a sgombrare il campo da una serie di argomentazioni suggestive, che la Contrada ha cercato di insinuare nelle proprie memorie, ma che poco spazio possono trovare in questa sede, che, è bene ribadirlo, non risponde ai canoni di un giudizio "ordinario".

D'altro canto, con la nomina dell'Assessore Delegato (voluta e sollecitata nell'apposita Commissione dai cinque rappresentanti il Magistrato delle Contrade), la connotazione meta-giuridica del presente procedimento ha assunto una valenza ben delineata che permette, rispetto al Regolamento pre-vigente, un'ampia e più articolata disamina degli avvenimenti. Ciò in forza del fatto che l'attuale Regolamento del Palio limita il "potere investigativo" dell'Assessore Delegato, relegandone la visione ai soli atti ufficiali senza possibilità di svolgere ulteriori ricerche, offrendo, al tempo stesso, ai vari soggetti interessati dall'esame disciplinare, di analizzare e contestare le valutazioni dello stesso Assessore Delegato. Il Regolamento stesso permette agli stessi soggetti di produrre qualsiasi tipo di documentazione per contestare le proposte sanzionatorie, lasciando però la Giunta Comunale libera sia di operare la propria valutazione sui documenti in atti, che di reperire, al pari delle parti, quanto necessario al fine della propria decisione.

Nel caso in esame, l'Assessore Delegato si è trovato a dover ricostruire meticolosamente il succedersi dei fatti solo attraverso le illustrazioni degli stessi attori coinvolti nella rissa e la ricostruzione operata, così come le proposte sanzionatorie, sono risultate, a parere di questo organo, ben illustrate, elaborate e motivate, e degne di accoglimento, come meglio sarà illustrato più avanti.

La contestazione avanzata dalla Contrada, circa la mancanza di prove valide su cui basare la proposta e quindi l'irrogazione dei provvedimenti disciplinari individuati dall'Assessore Delegato, è da respingere con fermezza, in quanto quest'ultimo ha illustrato, nel suo atto, con dovizia di particolari la ricostruzione degli avvenimenti, trovando anche nella memoria, a suo tempo presentata dalla stessa Contrada, lo spunto necessario per poter distinguere tra volontarietà ed involontarietà dei colpi ricevuti nella rissa dai dirigenti coinvolti. E' opportuno, infatti, segnalare che la Contrada nel suo scritto, presentato a norma regolamentare ai Deputati della Festa, teneva a sottolineare la casualità di eventuali colpi subiti dai dirigenti dell'Istrice, dovuti, a dire della stessa, alle "modalità di svolgimento degli scontri", non negando, quindi, e questo è quello che più preme sottolineare in questa sede, che alcuni dei dirigenti della Contrada rivale fossero stati colpiti. Tale principio, se valido per i dirigenti dell'Istrice, dovrebbe anche esserlo per quelli della Contrada

della Lupa, che, al contrario, oggi, sembrerebbe suggerire un'analisi diversa da parte di questo organo. A prescindere da tale aporia, e fermo restando che la stessa Contrada ha ammesso che alcuni dirigenti dell'Istrice furono colpiti, la Giunta Comunale si trova in sintonia con l'esame effettuato dall'Assessore Delegato nel considerare i colpi ricevuti dai quattro dirigenti (due della Contrada dell'Istrice ed altrettanti della Contrada della Lupa) involontari, e volontari i colpi ricevuti dal Capitano dell'Istrice. E ciò in considerazione delle modalità di svolgimento degli scontri, "ricostruiti" dall'Assessore Delegato, è bene ricordarlo ulteriormente, attraverso prove, testimonianze, filmati e memorie di parte, vale a dire secondo le interpretazioni dei soggetti interessati.

Ciò chiarito, sarebbe ben possibile per il presente organo, anche in forza della particolare natura del presente atto, chiudere questo esame; ma è giusto, ed altrettanto opportuno, analizzare l'intera questione sollevata dalla Contrada ed in particolare soffermarsi su alcune obiezioni mosse dalla medesima, che meritano comunque una risposta chiara e ferma da parte dell'Amministrazione Comunale. In particolare occorrerà replicare a quanto si è osservato circa: a) la validità delle prove esaminate dall'Assessore Delegato; b) la dichiarazione presentata e l'attendibilità della teste; c) la documentazione medica; d) la perizia medico-legale proposta dalla ricorrente;

- Sulla validità delle prove esaminate dall'Assessore Delegato, sulla dichiarazione presentata dalla Contrada dell'Istrice e sull'attendibilità della teste, si rileva che:

- Fermi restando i principi e le riserve esposti al punto precedente, principi che improntano il presente procedimento, e senza che il prosieguo possa o debba essere considerato accettazione implicita o esplicita circa l'applicazione nella formazione del presente atto degli ordinari principi e regole che disciplinano l'ordinario procedimento amministrativo, è utile analizzare le obiezioni della Contrada sebbene le stesse risultino prive di fondamento e siano quindi inidonee a censurare le proposte avanzate dall'Assessore Delegato. Questi, infatti, ha analizzato e valutato la testimonianza della teste, oggetto della vivace contestazione della Contrada della Lupa, perché pronunciata davanti ad un pubblico ufficiale e perché, nell'intero dossier disciplinare, si trovava davanti a dichiarazioni prodotte da entrambe le Contrade con la stessa formula. Considerare la dichiarazione della teste come "dichiarazione giurata", non è stato per l'Assessore Delegato un errore, ma una "prassi amministrativa" in vigore dal 1982 (cfr. Giunta Comunale n. 1118 del 21.9.1982). La prima osservazione avanzata dalla Contrada, circa la mancanza di una formula di giuramento nell'atto, sorprende e stupisce questo organo. E' opportuno, infatti, rilevare che le dichiarazioni spontanee rese davanti ad un pubblico ufficiale, com'è il notaio, sono rilasciate in base all'art. 4 della L. 4 gennaio 1968 n. 15. La formula di giuramento, prevista dall'art. 26 della stessa legge, cui la Contrada fa più volte riferimento, in maniera invero poco opportuna, è stata abrogata dall'art. 13 del DPR 20 ottobre 1998 n. 403: Di conseguenza, dall'entrata in vigore del DPR da ultimo citato non esiste più l'avvertimento al dichiarante delle conseguenze in caso di dichiarazioni mendaci, senza che per questo la dichiarazione resa dinanzi al Pubblico Ufficiale perda la sua valenza. C'è di più. Tre anni prima dell'emanazione del DPR 403/98, la Cassazione Penale si è pronunciata al riguardo. Con sentenza n. 6474 del 2 giugno 1995 la Cassazione ha stabilito che "l'ammonimento rivolto dal pubblico ufficiale al privato che compie una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà (artt. 4 e 20 della L. 4 gennaio 1968 n. 15), costituisce una formalità estrinseca, un mero richiamo volto a prevenire la commissione del falso, non già un requisito di validità dell'atto svolto. Pertanto, risponde del reato di cui all'art. 483 c.p. il

privato che dichiarò il falso nella suddetta circostanza, pur se la dichiarazione non sia stata preceduta dall'avvertimento del pubblico ufficiale che la riceve". L'Assessore Delegato, che era perfettamente a conoscenza delle sostanziali variazioni alla Legge 15/1968, ha quindi valutato gli atti correttamente poiché si è trovato davanti ad una dichiarazione in cui è accertata l'identità della persona dichiarante, e in cui sono illustrati episodi e/o situazioni viste e/o direttamente vissute. Nel caso in cui si ritenesse di trovarsi davanti a dichiarazioni mendaci, occorrerebbe rivolgersi ad altra autorità. Di conseguenza, nel prosieguo del presente atto, ogni osservazione e/o allusione sollevata dalla Contrada sulla validità formale della dichiarazione rilasciata dalla teste s'intenderà superata per i motivi sopra esposti. A tali motivi, da ultimo, va aggiunta un'osservazione testuale sfuggita alla copiosa memoria della Contrada: la teste, nell'atto di cui sopra, afferma in maniera espressa: "mi dichiaro fin d'ora pronta e disponibile per confermare in qualsiasi sede quanto da me dichiarato". Tal chiaro ed inequivoco impegno varrebbe da solo a contrastare quanto lungamente esposto dalla Contrada della Lupa circa la validità formale della dichiarazione in questione.

Sui precedenti della giurisprudenza paliesca, citati dalla Contrada, onde sgombrare il campo da possibili letture di parte, è utile evidenziare che le due deliberazioni della Giunta Comunale richiamate hanno strutture e motivazioni diverse dal caso in esame e che la stessa Contrada, con troppa sufficienza, ha inteso paragonare situazioni del recente passato con il caso attuale. In particolare la deliberazione n. 2051 del 5.12.1997 pone in risalto la giustezza interpretativa dell'Assessore Delegato. In quell'occasione, infatti, la Giunta Comunale si trovò ad analizzare un esposto di una Contrada che produsse delle semplicissime dichiarazioni di persone che "richiamavano evasivamente" un fatto. Tali dichiarazioni potevano essere state tranquillamente elaborate da una stessa persona e sottoscritte da altre. La dichiarazione in atti, al contrario, rilasciata dinanzi ad un pubblico ufficiale ha permesso all'Assessore Delegato di stabilire: a) l'identità precisa del dichiarante; b) l'esatta portata della stessa dichiarazione; c) le possibili conseguenze derivanti da dichiarazione mendace. Sempre in relazione alla deliberazione 2051/1997 è opportuno rilevare che la Contrada mette insieme due periodi della stessa delibera che contengono principi e disciplinano situazioni del tutto diverse, con l'evidente ed erroneo fine di poterli proporre come unico rilievo. Ne consegue che il richiamo al precedente atto deliberativo è privo di pregio. Della stessa natura è il richiamo della Contrada alla delibera della Giunta Comunale n. 810 del 24.11.1999. La Contrada, al riguardo, ha inteso richiamare l'attenzione di questa Giunta Comunale sulle procedure usate nel passato per accertare fatti sulla cui portata sono sempre mancate le relazioni ufficiali (leggi rapporti dei Deputati della Festa e/o degli Ispettori di Pista) facendo ricorso a dichiarazioni sostitutive di atto notorio e/o definite "giurate". I casi del passato, sottoposti dalla Contrada come riferimento "giuridico-paliesco", mostrano una connotazione diversa dal caso attuale, per cui, fatto salvo il principio secondo il quale ogni infrazione al Regolamento del Palio, al pari di ogni "prova documentata", va valutata a sé, questa Giunta Comunale ritiene che la proposta di sanzione avanzata dall'Assessore Delegato è pienamente conforme al contenuto della documentazione in suo possesso, così come prescrive l'art. 92, comma 2, del Regolamento per il Palio. In buona sintesi, la Giunta Comunale è dell'avviso che: a) le dichiarazioni sostitutive dell'atto notorio hanno valore a tutti gli effetti amministrativo-palieschi, purchè rilasciate davanti ad un pubblico ufficiale; b) non spetta a questo organo, né tantomeno all'Assessore delegato,

stabilire se trattasi di dichiarazioni mendaci, salvo evidenti contrasti con atti ufficiali, o altre dichiarazioni del medesimo genere. La Contrada, infine, ove avesse ritenuto false le dichiarazioni della teste, avrebbe dovuto agire in altra sede, se ritiene valide le sue argomentazioni, e richiedere, tutt'al più, a questa Giunta Comunale, in attesa dell'accertamento disposto in altra sede, l'eventuale sospensione del giudizio sulla proposta avanzata dall'Assessore Delegato. Per quanto concerne la portata delle dichiarazioni della teste, fermo quanto esposto in precedenza, è opportuno evidenziare che le argomentazioni esposte dalla Contrada sono fermamente da respingere per le seguenti ragioni: a) se la teste non dichiara l'appartenenza alla Contrada dell'Istrice non significa certamente che la stessa lo sia. Del resto la Contrada non dichiara esplicitamente che la teste sia una contradaiola dell'Istrice, perché o non ne ha le prove, oppure perché vuole limitarsi ad insinuare, senza successo, il dubbio a questo organo; b) la Contrada tenta di smentire le dichiarazioni della teste sostenendo che la stessa, trovandosi sul luogo di lavoro, non poteva vedere l'episodio. Sarebbe bastato che la Contrada avesse letto con attenzione l'intera documentazione per non incorrere in un simile equivoco. La teste, infatti, dichiara di essersi trovata presso il Bar Conca d'Oro il 6 settembre al fine di giustificare il perché della conoscenza dei fatti, circostanza questa che la Contrada stessa non mette in discussione. Subito dopo la teste afferma di aver notato il Capitano dell'Istrice che cercava di adoperarsi per far tornare la calma, ma che lo stesso veniva aggredito e percosso da più contradaioli avversari. E' evidente a chiunque che la teste ha dichiarato di aver visto l'intero episodio e quindi di essersi posta in condizioni tali da poter scorgere con chiarezza quanto avveniva intorno al Bar. D'altro canto, vista l'entità degli scontri, è abbastanza ovvio che anche le maestranze del bar siano state attratte da quanto andava succedendo nelle immediate vicinanze dell'esercizio commerciale Conca d'Oro. Non sembra, quindi, a questo organo che per le ragioni avanzate dalla Contrada possa mettersi in dubbio quanto sostenuto dalla teste. Tutte le affermazioni circa la nota ricchezza della vetrina del Bar, e quant'altro contenuto nella memoria della Contrada della Lupa, sono quindi niente altro che una mera ricostruzione di parte, sfornita di qualsivoglia riscontro e quindi assolutamente inidonea a porre in dubbio quanto dichiarato dalla teste; c) quanto all'osservazione, secondo cui la teste avrebbe sentito le parole del Capitano dell'Istrice, affermazione contenuta nella memoria della Contrada, sulla quale quest'ultima molto si dilunga per sostenere l'inattendibilità della dichiarazione in esame, si ha il sospetto che si sia letta una dichiarazione diversa da quella agli atti. La teste, infatti, dichiara di aver notato, e non udito, il Capitano dell'Istrice che cercava "a gesti e con parole" di riportare la calma. Ella, quindi, non ha mai dichiarato di aver sentito alcunchè, ma solo di aver scorto il Capitano dell'Istrice prodigarsi nel riportare la calma. Tale prodigarsi, anche solo per chi può vedere, si sostanzia in gesti e parole, senza per questo, queste ultime, debbano e/o possano essere sentite. Peraltro la teste non riferisce di aver sentito alcunchè, ma di aver visto, notato! Anche in questo caso, quindi, il tentativo di screditare la teste appare invero fallace; d) è da respingere con fermezza l'allusione formulata dalla Contrada sulla conoscenza della teste dell'ambiente contradaiolo dell'Istrice. La stessa ha dichiarato di conoscere il Capitano dell'Istrice perché frequentatore del locale dove svolge la propria attività lavorativa. Non si comprende l'allusione della Contrada della Lupa.

Infine, sulla irrilevanza della dichiarazione della teste, dovuta al fatto che l'Assessore Delegato, nella ricostruzione degli episodi ha stabilito che il

Capitano dell'Istrice sia caduto a terra, e qui colpito, questo organo è dell'avviso che la testimonianza sia rilevante perché stabilisce che il Capitano dell'Istrice è stato aggredito e percosso volontariamente dai contradaioli della Lupa. La deduzione dell'Assessore delegato circa le modalità dell'aggressione derivano, come ben si legge nella proposta di sanzione, dal combinato disposto delle dichiarazioni della teste e le risultanze dei certificati medici. Si tratta quindi di una deduzione logica e condivisibile. Sul punto la Contrada ha cercato di sostenere che non vi fosse prova che il Capitano dell'Istrice fosse stato colpito mentre si trovava a terra. Tale sforzo appare a questa Giunta non particolarmente utile visto che la ragione della proposta sanzionatoria, va individuata nell'aggressione perpetrata al capitano dell'Istrice. Su questo specifico aspetto la Contrada della Lupa, così come il consulente tecnico, non hanno tenuto in alcun conto un'espressione essenziale contenuta nella dichiarazione, rilasciata dalla teste, là dove la stessa riferisce che il Capitano dell'Istrice venne aggredito e percosso da più contradaioli. E' questo l'aspetto dell'episodio, al di là delle concrete modalità con cui lo stesso si è dipanato, che segna un'invincibile differenza tra quanto occorso agli altri dirigenti e quanto subito dal Capitano dell'Istrice. Un'aggressione, infatti, non può essere casuale e non voluta, bensì rappresenta un comportamento volontario e cosciente. Da tale semplice ed essenziale constatazione discende la giustezza della ricostruzione dei fatti proposta dall'Assessore Delegato. Né vale a contrastare detta ricostruzione il ragionamento svolto dalla Contrada – non suffragato da alcuna prova – circa il fatto che il Capitano dell'Istrice non poteva ritrovarsi da solo al momento dell'aggressione; da ciò si vorrebbe ricavare, con evidente salto logico, che l'aggressione non sia stata posta in essere. Si tratta, infatti, dell'ennesima ricostruzione di parte, non sempre logicamente coerente, inidonea a contrastare la ricostruzione operata con dovizia di particolari dall'Assessore Delegato;

- Sulla documentazione medica si rileva che:

- La Contrada nel tentativo di offrire un quadro ricostruttivo dei fatti diverso da quello dell'Assessore Delegato, "reinterpreta" a suo favore le dichiarazioni emerse dalla lettura di atti ufficiali quali le certificazioni mediche. Va ribadito che l'Assessore Delegato si è ritrovato a dover ricostruire un intero episodio durante il quale i dirigenti di Contrada risultavano colpiti e refertati. L'esame delle prove e delle memorie presentate dalle parti gli ha consentito di stabilire che i dirigenti, nello svolgere il loro compito istituzionale di dividere i contendenti, siano stati colpiti inavvertitamente in occasione della rissa. Pur non risultando questo essere un elemento che possa scagionare dalla responsabilità l'Ente Contrada, è evidente che la sanzione in tal caso non può che essere commisurata all'involontarietà del fatto. Ciò a parere dell'Assessore Delegato, ma anche di questo organo, non è accaduta per il Capitano dell'Istrice, oggetto di una vera e propria aggressione. Tale ricostruzione, oltre che dalla dichiarazione della teste, si fonda sui seguenti elementi oggettivi: a) il Capitano dell'Istrice è stato colpito all'anca e al gomito sinistro; b) il Capitano dell'Istrice è stato colpito e percosso da più contradaioli della Lupa, mentre si trovava a svolgere il suo impegno istituzionale, cioè a dividere i contendenti (impegno questo mai messo in discussione e/o contestato dalla Contrada della Lupa). Sorgono, e sono sorte anche all'Assessore Delegato nella sua ricostruzione, a questo punto delle domande: come fa una persona a subire un calcio all'anca e al gomito?; colpire in più persone un dirigente di Contrada rappresenta un comportamento casuale? Nel rispondere alla prima domanda, e nella sua ricostruzione dinamica dell'episodio, si ha la risposta che ha portato

l'Assessore Delegato ha stabilito che il Capitano dell'Istrice sia stato colpito a terra ed volontariamente. E' noto a tutti, infatti, che per ricevere un colpo all'anca, in occasione di una rissa contradaiola, esistono due sole soluzioni: a) trovarsi in piedi; b) trovarsi in terra. Se si prende un calcio in piedi significa che chi lo tira vuole volontariamente colpire chi gli si trova davanti ed il movimento del piede è tale che non può esistere casualità nell'azione, come, al contrario, può esistere per i colpi ricevuti al volto o sul capo. Quindi se, come sostiene la Contrada, il Capitano dell'Istrice sia stato colpito in piedi, esiste ampia volontarietà nell'azione, contrariamente a quello che vuol sostenere la stessa Contrada. Se, al contrario, il colpo è stato ricevuto dal Capitano dell'Istrice a terra, non è pensabile di sostenere la tesi della casualità. Ma c'è di più. Nella certificazione medica risulta ai danni del Capitano dell'Istrice anche una borsite al gomito sinistro. Questo "particolare" ha indotto l'Assessore Delegato a stabilire che il Capitano dell'Istrice al momento in cui ha ricevuto il colpo si trovasse a terra e non in piedi, e tentasse di proteggersi con le braccia. La ricostruzione elaborata dall'Assessore Delegato è condivisa da questo organo. La situazione fin qui rilevata e documentata dimostra che la posizione dei colpi subiti dal capitano dell'Istrice risultassero immediatamente anormali e diversi da quelli inferti agli altri dirigenti; una lesione alla testa e/o al volto, infatti, è ben diversa da quella all'anca o al gomito. E' impensabile, infatti, che si possa ritenere, sostenere e motivare che il colpo all'anca, con la conseguente infrazione al trocantere, e la borsite al gomito, siano dovute, ad esempio, ad una casuale spinta verso il muro. Quanto alle dichiarazioni contenute in atti, secondo cui dovrebbe ricavarsi che il Capitano dell'Istrice sia stato colpito una sola volta, varrà specificare che il certificato, come è ben noto, riassume sommariamente quanto dichiarato dal ferito, ma non può certo rappresentare una dichiarazione esaustiva dello stesso circa i fatti che lo hanno visto coinvolto; diversamente sarebbe sottoscritto da colui il quale avesse rilasciato una tale dichiarazione. Ben altro, quindi, è il valore documentale della certificazione medica, tesa ad attestare, fino a querela di falso, la natura e l'entità delle lesioni, e non certo l'esatta modalità con cui le stesse sono state inferte.

- Sulla perizia medico-legale, si rileva che:
  - La consulenza medico-legale, in armonia con l'interpretazione del regolamento per il Palio (art. 98, comma 3), potrebbe anche non essere analizzata da questo organo che ben potrebbe, come la stessa ricorrente sostiene, disporre una propria perizia.
  - Nel caso in esame questo organo, si limiterà ad analizzare i contenuti della consulenza prodotta: a) si tratta di mere ipotesi, formulate da un medico legale, non specialista in ortopedia, che, senza mai aver visitato il Capitano dell'Istrice, formula alcune personali considerazioni. A tali considerazioni, circa la volontarietà dei colpi inferti al Capitano dell'Istrice, basterà replicare richiamando quanto dichiarato dalla teste e dallo stesso Capitano dell'Istrice al momento del ricovero. Atti, questi, del tutto ignorati dal consulente, che sembra ricercare le cause delle lesioni come se al momento in cui le stesse vennero inferte non vi fosse alcun testimone. Si tratta quindi di una ricostruzione ipotetica che non tiene in alcun conto quanto presente in atti; b) che un trauma contusivo possa essere determinato da qualsiasi corpo fisico, che urti un arto di una persona, è assolutamente ovvio; nel caso in esame il dubbio circa la natura del colpo di chi ebbe a portarlo, e le circostanze in cui ciò avvenne, sono chiare ed inequivoche. Ne consegue che, quanto ritenuto dall'Assessore Delegato in ordine alle lesioni certificate dal Capitano

dell'Istrice, è assolutamente condivisibile e che le interessanti ipotesi della consulenza, fornita dalla Contrada della Lupa, in assenza di prove di segno opposto a quelle fornite dalla Contrada dell'Istrice, restano mere ipotesi; c) il consulente della ricorrente, dopo aver ammesso che le lesioni subite dal Capitano dell'Istrice hanno una genesi traumatica, omette di tener conto di quanto sostenuto dalla teste e quindi opera una serie di ricostruzioni ipotetiche, come se né il Capitano dell'Istrice, né la teste avessero ricostruito l'episodio. La stessa consulenza si dimostra assai utile nel momento in cui dichiara di origine traumatica le lesioni subite dal capitano dell'istrice; tale importante conferma scientifica, alla luce delle dichiarazioni della teste e del Capitano dell'Istrice, non fa altro che asseverare quanto ricostruito dall'Assessore Delegato.

2) Per quanto attiene la ricostruzione avanzata nella memoria avverso la proposta sanzionatoria di una censura, è emerso, a parere di questa Giunta Comunale, che:

- Le osservazioni, riguardo la proposta dell'Assessore Delegato per avere i contradaioli della Lupa preso parte alla rissa con quelli della Contrada dell'Istrice, risultano prive di ogni rilievo. Ai sensi dell'art. 98, comma 3, la Giunta Comunale ha visto il filmato in atti, filmato già visionato dall'Assessore Delegato, e, fermo restando quanto contenuto nella minuziosa ricostruzione di quest'ultimo, ritiene opportuno focalizzare l'attenzione sul contradaiolo della Lupa in maglietta rossa che si stacca volontariamente dal corteo e, con fare minaccioso, affronta verbalmente il/i contradaiolo/i dell'Istrice. Ritengo che questo sia un "atteggiamento pacifico" è illogico, prima ancora smentito dai fatti, tanto più in considerazione del momento in cui stava maturando l'evento. E' logico, al contrario, ritenere, al di là di ogni possibile dubbio, che il contradaiolo della Lupa abbia agito con atteggiamento minaccioso nei confronti del/dei contradaiolo/i dell'Istrice, senza peraltro usare violenza. Questa ricostruzione permette di stabilire che l'inizio, prima verbale e poi violento, della rissa è riconducibile all'atteggiamento tenuto dal contradaiolo della Lupa. Da questo comportamento ha origine la rissa. Tale impressione, suffragata dalle immagini televisive, è viepiù confermata dall'atteggiamento di un altro contradaiolo della Lupa, che appare come l'ulteriore protagonista dell'inizio della rissa. Quest'ultimo attraversa da destra a sinistra il corteo della Lupa "fogandosi", come suol dirsi, verso le persone che si trovavano all'esterno del Bar; questo comportamento costituisce l'ulteriore vera scintilla della rissa. Vengono, di conseguenza, a cadere le tesi sostenute dalla Contrada nella propria memoria sull'assenza di responsabilità nell'origine della rissa. Circa poi il richiamo a precedenti atti amministrativi, questo organo resta fortemente perplesso nel constatare l'errore commesso dalla Contrada. Questa, infatti, sostiene che la Contrada del Nicchio, che subì una deplorazione (Giunta Comunale n. 320 del 23.2.1995), non partecipava al Palio, trovandosi quindi nelle stesse condizioni dell'Istrice il 6 settembre. L'osservazione è priva di fondamento poiché al Palio del 16 Agosto 1994, cui fa riferimento la citata deliberazione, correvano sia il Nicchio che il Valdimontone (soggetto ad altra sanzione, cfr. delibera Giunta Comunale n. 321 del 23.2.1995). Di conseguenza, la situazione della Contrada dell'Istrice non è attinente all'osservazione avanzata dalla Contrada della Lupa.

3) Per le altre osservazioni avanzate nella memoria, è emerso, a parere di questa Giunta Comunale, che:

- Per la posizione "paliesca" del Sig. Parri della Contrada dell'Istrice, per quella dell'Economo della Contrada della Lupa e le valutazioni sulla relazione degli Ispettori della Pista, questo organo ritiene di non entrare nel merito poiché trattasi di argomentazioni che non sono di sua competenza. Nel caso in esame la Contrada

svolge proprie considerazioni che non hanno rilievo disciplinare. Quanto alla sanzione della deplorazione e alla posizione del Sig. Parri, la stessa risulta ininfluyente per il caso in esame, poiché la proposta di sanzione disciplinare, avanzata dall'Assessore Delegato era relativa ad un episodio che vedeva colpito e ferito, oltre al Sig. Parri, il Priore della Contrada dell'Istrice. Circa le lesioni riportate da quest'ultimo nessuna osservazione è stata mossa dalla Contrada della Lupa, con la conseguenza che la sanzione proposta dall'Assessore Delegato trova, per questo aspetto, implicita conferma nelle memorie stesse. Deve, infatti, aggiungersi, che aver colpito involontariamente il Priore della Contrada avversaria certamente trova giusta sanzione nella deplorazione proposta dall'Assessore Delegato.

o il parere del Funzionario Amministrativo della U.O. Organi Elettivi in relazione alla procedura preliminare all'atto di Giunta;

la votazione unanime,

### **DELIBERA**

di infliggere alla Contrada della Lupa per i fatti relativi al Palio del 9 settembre 2000, la punizione della "Censura" per avere i propri contradaioli partecipato e preso parte attiva alla rissa, la punizione della "Deplorazione" per avere i propri contradaioli colpito involontariamente nella concitazione del momento il Priore e Vicario dell'Istrice in occasione della rissa e la punizione di "un Palio di squalifica" per avere i propri contradaioli colpito a terra volontariamente il Capitano dell'Istrice in occasione della rissa, ai sensi dell'art. 98 del Regolamento per il Palio, facendo proprie le motivazioni di cui all'ordinanza n. 242/2000 dell'Assessore Delegato.

Fatto verbale e sottoscritto.

IL SEGRETARIO GENERALE

Liborio Iudicello

F.to \_\_\_\_\_

IL SINDACO

PIERLUIGI PICCINI

F.to \_\_\_\_\_

---

La presente deliberazione è posta in pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi, a decorrere dal 23-01-2001

Siena, li 23-01-2001

p. IL SEGRETARIO GENERALE

SUSANNA FRATIGLIONI

F.to \_\_\_\_\_

---

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 03/02/01 ai sensi dell'art.134 comma 4 del D.lgs. n 267 del 18.08.2000

Siena, li 23/01/2001

p. IL SEGRETARIO GENERALE

SUSANNA FRATIGLIONI

---

Per copia conforme all'originale per uso amministrativo

Siena, li 23/01/2001

p. IL SEGRETARIO GENERALE

SUSANNA FRATIGLIONI

N° 364  
COMUNE DI SIENA  
Il presente verbale è stato  
pubblicato all'Albo Pretorio  
di questo Comune per 15  
giorni dal 23 GEN 2001  
al 07 FEB 2001  
SENZA ESCLUSIVA  
REGIONALE  
Sienese  
Il Sindaco  
Il Segretario Generale  
(Liborio Iudicello)



*[Handwritten signature of Susanna Fratiglioni]*